



agenzia del
Territorio

Ufficio provinciale di Torino
Settore Gestione Banche Dati

Torino, 5 dicembre 2005
Prot. n° 32575
Allegati 1
Rif. Nota del
Prot. N°

Al Collegio dei Geometri
Via Cernaia, 18

Ordine degli Ingegneri
Via Giolitti, 1

Ordine degli Architetti
Via Giolitti, 1

Ordine Dottori Agronomi e Forestali
Via Peyron, 13

Collegio Dei Periti Agrari e Industriali
Corso Vinzaglio, 12 bis

↗ Collegio dei Periti Agrari di Torino e Valle
d'Aosta
Via Massena, 13/b

Collegio Provinciale Agrotecnici
Via Ponza, 2

Consiglio Notarile di Torino e Pinerolo
Via Botero, 15

TORINO

Consiglio notarile di Ivrea
Via San Nazario, 4

IVREA

Oggetto: Importo sanzioni – recupero tributi su pratiche DOCFA e PREGEO.

a) Importo sanzioni

Via Guicciardini 11, 10121 Torino, tel. – 011 55 233 11 fax -011 54 73 97 e-mail: up_torino@agenziaterritorio.it
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585

Si comunica che con nota 23919 dell'8 settembre c.a. del Direttore dell'Ufficio sono stati stabiliti gli importi delle sanzioni relative agli atti di contestazione delle violazioni commesse per la tardiva presentazione (oltre un anno) delle pratiche di aggiornamento della banca dati catastale riportate, per comodità, nella sottostante tabella con preghiera di darne ampia pubblicità ai propri iscritti.

Tipologia attività sanzionabili	Termini e condizioni	Importo sanzioni
A1) Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità ultimate successivamente alla data del 17.2.85 e non oltre il 31.12.2003		€ 80
D) Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani ultimati entro il 31.12.2003		€ 60
E1) Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti ad imposta per perdita di ruralità avvenuta entro il 31.12.2003		€ 80
H) Mancata o tardiva presentazione delle domande di voltura catastale		€ 60

Tenuto conto di quanto sopra si comunica che l'Ufficio provvederà sia al recupero delle somme relative alle sanzioni per tardiva presentazione di u.i.u. realizzate prima del 31.12.2003 sia al recupero delle somme relative alla variazione delle sanzioni stabilite dalla Circolare 1/2005 dell'Agenzia del Territorio con decorrenza febbraio 2005.

A tal fine l'Ufficio per le pratiche già presentate, saranno emessi gli avvisi di contestazione, come da Circolare n. 2/2002 che saranno indirizzati ai titolari dei diritti reali sulle u.i.u. e per conoscenza al professionista redattore della denuncia DOCFA, mentre per le pratiche che dovranno ancora essere presentate si invitano i Collegi e gli Ordini in indirizzo ad utilizzare lo stampato consegnato ai rappresentanti intervenuti nella riunione del 28 luglio e trasmesso per via postale a quelli non intervenuti.

È opportuno precisare che se le somme da esigere non saranno state pagate entro 60 gg dalla data di ricezione e la parte non ha provveduto a fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale si provvederà alla loro iscrizione a campione certo.

b) Importo sanzioni per condono

Con nota 59576 del 9 settembre c.a. della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e P.I. è stato chiarito che, essendo fissato al 31 ottobre 2005 il termine ultimo per la presentazione delle denunce di accatastamento o di variazione di u.i.u. oggetto del condono edilizio (edificate entro il termine del 2 ottobre 2003¹), le sanzioni saranno applicate a partire dall'1 novembre 2005 secondo gli importi minimi e massimi di cui al comma 338 dell'art. 1 della finanziaria 2005.

A tal proposito si allega la tabella riassuntiva degli importi:

¹ Entrata in vigore del D.L. 269/2003

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' SANZIONABILI	TERMINI E CONDIZIONI	Limiti delle sanzioni		Sanzioni con ravvedimento operoso (€)	
		Minimo (€)	Massimo (€)	entro 90 gg.	entro un anno
A2) Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità ultimate successivamente alla data del 17.03.1985.	Unità immobiliari edificate a seguito di quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.03 n 326 (esenti fino al 31.10.2005 - occorre autocertificazione)	258,00	2.066,00	32,25	51,60
D1) Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.	Esenti fino al 31 ottobre 2005, se il Tipo Mappale è collegato al condono (per unità immobiliari edificate entro il 2 ottobre 2003 - occorre certificazione o autocertificazione)	4,00	61,00	0,50	0,80

b) Recupero del bollo sul secondo originale di T.F.

A seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio è emerso che a far capo dal 1 febbraio c.a. non sono stati pagati i bolli dovuti sul secondo originale del Mod. 51, per cui l'Ufficio ha provveduto all'estrazione di un file in cui sono stati riportati tutti i tipi di frazionamento presentati dalla data sopracitata.

Nel suddetto file (allegato alla presente nota) sono presenti tutti gli elementi che permettono di risalire al tecnico redattore del tipo di frazionamento per cui si invitano i Collegi e gli Ordini in indirizzo a fare opera di divulgazione ai propri iscritti per un rapido recupero del bollo che deve essere commisurato a **€ 11,00** per i frazionamenti presentati entro il 31.5.2005 e ad **€ 14,62** per quelli presentati dall'1.6.2005.

È opportuno precisare che il pagamento del bollo, forfettario sul primo originale, deve essere invece corrisposto sul secondo originale (tipo di frazionamento) secondo quanto previsto dalle attuali normative.

Dall'elenco devono essere esclusi i tipi di frazionamento relativi ad opere di pubblico interesse per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento dei bolli e tributi.

L'Ufficio provvederà ad emanare delle lettere indirizzate ai singoli professionisti in cui sarà riportato l'elenco dei tipi di frazionamento da perfezionare, scusandoci fin d'ora da errori che potranno essere commessi a causa della non corretta individuazione del tecnico (per es. cognomi uguali senza l'aggiunta del nome o del titolo ecc...) nella banca dati catastale.

Per semplificare il compito dei professionisti copia del suddetto file è in visione presso il Geom. Rampino e sarà fornito anche ai cassieri in modo da derubricare i tipi di frazionamento per i quali è stato corrisposto il bollo.

Per l'applicazione della corretta procedura relativa al recupero del bollo occorrerà, all'atto del pagamento fare riferimento al protocollo RC16 del tipo di frazionamento.

Nel caso in cui il professionista non ottempererà a quanto richiesto l'Ufficio, a seguito di nota, provvederà anche in questo caso all'iscrizione a campione certo delle somme non esatte.

IL RESPONSABILE
(Salvatore TRAPANI)





Torino, li

Protocollo TO.....

Al/la Sig./ra

Atto di contestazione per violazione di norme tributarie

Art. 16 – D.Lgs. 18/12/1997 n° 472

In seguito alla ritardata presentazione di:

- pratica di accatastamento terreni (tipo mappale)**
- pratica di accatastamento fabbricati (docfa)**
- voltura**

recante protocollo TO..... del

- constatato che nel triennio precedente la data della presente violazione non è incorso in altra violazione della stessa indole, definita ai sensi dell'art. 13 (ravvedimento operoso) o dell'art. 16 (definizione agevolata) del D.Lgs. 472/97, per la quale, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, si applica l'aumento fino alla metà della stessa sanzione;
- considerato che:
 - a) la sanzione dovuta per la mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani ultimati entro il 31.12.2003 è stata liquidata con importo pari a **€ 60,00 (Euro sessanta)**, ridotto a **€ 15,00 (Euro quindici)** se corrisposto entro 60 gg. dalla notifica del presente atto (art.16 D. Lgs. 472/97 e ss. mm.);
 - b) la sanzione dovuta per la mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità ultimate successivamente alla data del 17.2.85 e non oltre il 31.12. 2003 è stata liquidata con importo pari a **€ 80,00 (Euro ottanta)** ridotto a **€ 20,00 (Euro venti)** se corrisposto entro 60 gg. dalla notifica del presente atto (art.16 D. Lgs. 472/97 e ss. mm.);
 - c) la sanzione dovuta per le volture è stata liquidata con importo pari a **€ 60,00 (Euro sessanta)**, ridotto a **€ 20,00 (Euro venti)** se corrisposto entro 60 gg. dalla notifica del presente atto (art.51 D. Lgs. 213/98 e ss. mm.);
 - d) è dovuto il rimborso per spese di notifica, pari a **€ 5,16 (Euro cinque/16)** se notificato mediante posta.
 - e) è dovuto il pagamento degli interessi di mora sul tributo computati a semestre compiuto.

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria così determinata:

Sanzione	€	
Interessi	€	Interessi oneri accessori
Spese di notifica	€	
Totale	€	

Il pagamento deve essere effettuato entro 60 gg. dalla notifica del presente avviso direttamente alla Cassa dell'Ufficio, via Guicciardini 11 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.)

Si rammenta che **le sole sanzioni** irrogate sono riducibili ad 1/4 qualora vengano pagate nel termine suddetto di 60 gg. (art.16 D. Lgs. 472/97 e ss. mm.).

Dopo un anno dalla data di notifica, si procederà alla riscossione mediante ruolo ai sensi del D.Lgs. 46/99.

Avverso il presente avviso è ammesso ricorso in bollo alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino; detto ricorso può essere presentato a mano e ne verrà rilasciata ricevuta oppure può essere spedito per posta in plico senza busta r.a.r.; in entrambi i casi competente a ricevere il ricorso è l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Torino.

Una copia del ricorso conforme all'originale ed in carta semplice - con l'attestato di presentazione o di notifica all'Ufficio Provinciale - deve essere depositata nei successivi 30 gg. alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, avvertendo che per controversie di valore superiore a € 2582,28 occorre l'assistenza di un professionista abilitato.

**Per il DIRETTORE
(Giuseppe G. GALLETTO)**

L'operatore abilitato